



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2602 di data 5 novembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C129m "Pian Pecei - Ciampidie", ubicato nell'area sciistica del Catinaccio, in Comune di Sen Jan di Fassa;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa agli immobili delle stazioni ed allo spostamento laterale della linea.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA     | Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 4 ottobre 2018, con la quale la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede a Sen Jan di Fassa frazione Vigo, Strada de Col de Mè, 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C129m "Pian Pecei - Ciampedie", relativa a modifiche dei fabbricati di stazione ed allo spostamento laterale della linea di risalita, ubicato nell'area sciistica Ciampedie, in Comune di Sen Jan di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Mauro Naletto, datati settembre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale è relativa ad una diversa finitura esterna dei due fabbricati della stazione di valle e monte e del magazzino veicoli della stazione di valle; nonché ad un ampliamento del fabbricato della stazione di valle destinato ad ospitare il personale dedicato alla gestione della linea "Fly Line"; alla modifica del posizionamento della rampa di accesso al magazzino interrato alla stazione di valle; alla traslazione verso monte della posizione della cabina di comando della stazione di monte; ed infine alla traslazione dell'asse dell'impianto verso Est di 0,75 metri.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede a Sen Jan di Fassa, Strada de Col de Mè, 10, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C129m "Pian Pecei - Ciampedie", relativa a modifiche dei fabbricati di stazione ed allo spostamento laterale della linea di risalita, ubicato nell'area sciistica del Catinaccio, in Comune di Sen Jan di Fassa, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con determinazione del Dirigente del Dipartimento cultura turismo e sport n. 7 di data 28 febbraio 2018;
3. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

SG/GM/SD/fr